



Ministero della Difesa

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

Posta elettronica certificata: commiservizi@postacert.difesa.it

Posta elettronica: commiservizi@commiservizi.difesa.it

Sito internet: www.commiservizi.difesa.it



DIRETTIVA SULL'ESECUZIONE CONTRATTUALE DEI MATERIALI DI COMMISSARIATO

Edizione 2026



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI



ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente “*direttiva sull’esecuzione contrattuale dei materiali di commissariato*”, ed. 2026.

Essa abroga e sostituisce la precedente “*direttiva sull’esecuzione contrattuale dei materiali di commissariato*”, ed. 2022.

Roma, 7 maggio 2026

f.to
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Teresa ESPOSITO

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

1	In allegato 1 nella sezione “Rapporto mensile sull’esecuzione contrattuale” è stata inserita la casella “Inizio lavorazioni” al punto 4.
2	In allegato 2 denominato “Schema di verbale di visita tecnica” al punto 6 – Rispondenza tecnica della produzione, è stato invertito il livello del difetto inserendo il “medio” prima del “sensibile”.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

INDICE

PREMESSA	pag. 6
1. Premessa e fonti normative	pag. 6
2. Ambito di applicazione e scopo dell'esecuzione contrattuale	pag. 7
CAPITOLO I: ORGANIZZAZIONE E COMPITI	pag. 10
1. Compiti e responsabilità	pag. 10
2. Il RUP	pag. 10
3. Il DEC	pag. 11
4. L'Ufficiale perito delegato	pag. 15
CAPITOLO II: CAMPIONI DI PRODUZIONE	pag. 16
1. Campioni di produzione	pag. 16
2. Valutazione dei prototipi	pag. 16
3. Rivedibilità della campionatura	pag. 17
4. Esito finale di conformità	pag. 18
CAPITOLO III: CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI	pag. 21
1. Premessa	pag. 21
2. Pianificazione dell'attività di vigilanza sulle lavorazioni	pag. 22
a. Designazione degli Ufficiali periti delegati	pag. 22
b. Programmazione dei tempi e delle modalità di esecuzione	pag. 24
c. Campioni ufficiali. Procedure e disponibilità	pag. 26
3. Attività di vigilanza sulle lavorazioni	pag. 26
a. Rispondenza delle procedure al "piano di qualità"	pag. 27
b. Conformità tecnica della produzione	pag. 29
c. Campionatura dei manufatti	pag. 30
d. Obblighi di codificazione NATO	pag. 31
e. Obbligo di "tracciabilità dei flussi finanziari"	pag. 32
4. Segnalazione di difetti e difformità	pag. 33
5. Verbalizzazione della visita tecnica	pag. 35
6. Analisi di laboratorio	pag. 39
CAPITOLO IV: CONCLUSIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE	pag. 41
1. Approntamento alla verifica di conformità	pag. 41
2. Controllo centesimale (eventuale)	pag. 42
3. Verbale di approntamento	pag. 43
4. Relazione di esecuzione contrattuale	pag. 43

ALLEGATI:

- 1 - Fac-simile di rapporto periodico sull'esecuzione contrattuale
- 2 – Fac-simile di verbale di visita tecnica
- 3 - Fac-simile relazione di esecuzione contrattuale
- 4 - Fac-simile di “nulla osta alla produzione”
- 5 – Fac-simile di diffida

PREMESSA

1. PREMESSA E FONTI NORMATIVE

La presente direttiva disciplina, nell'ambito delle competenze della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali, i principi organizzativi e le modalità operative per la corretta gestione della fase di esecuzione dei contratti pubblici di forniture dei materiali di vestiario-equipaggiamento, casermaggio, mezzi mobili campali e materiali di attendamento delle F.A., in conformità al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, recante il Codice dei contratti pubblici, nonché a quanto previsto dal D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture" ed alle ulteriori disposizioni regolamentari e alle procedure interne vigenti.

L'esecuzione contrattuale costituisce una fase essenziale del ciclo di vita dell'affidamento, finalizzata a garantire il pieno conseguimento dell'interesse pubblico sotteso al contratto, attraverso il controllo dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la tutela della qualità delle prestazioni, il rispetto dei tempi e dei costi, nonché l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, tracciabilità, trasparenza e legalità.

In tale contesto, la Direzione Generale assicura un presidio continuo e strutturato delle attività di gestione e controllo, in coerenza con i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato posti a fondamento del Codice. La direttiva mira infatti a uniformare comportamenti, responsabilità e flussi documentali, definendo ruoli e interazioni tra i soggetti coinvolti nella fase esecutiva, nonché stabilendo criteri minimi per la programmazione dei controlli, la gestione delle modifiche contrattuali, l'applicazione di penali, la trattazione delle contestazioni, fino alla redazione della relazione di esecuzione contrattuale, atto finale della fase e prodromica alla successiva attività di verifica di conformità, svolta da membri di una Commissione

all'uopo nominata e le cui procedure sono disciplinate da una apposita, ulteriore, Direttiva.

In ossequio al principio della trasparenza, la direttiva è pubblicata sul sito "internet" della Direzione Generale (www.commiservizi.difesa.it).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

La presente direttiva si colloca nell'ambito delle forniture di particolare importanza, come disciplinato dal citato D.Lgs.36/2023, basandosi sulla previsione che il Direttore dell'esecuzione (DEC) debba essere diverso dal Responsabile di progetto (RUP).

Restano escluse dal campo di applicazione della presente direttiva le seguenti fattispecie, per le quali la Direzione Generale può prevedere procedure semplificate, in ossequio al principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36/23:

- acquisizioni di prodotti innovativi, oggetto di sperimentazione, prima della ufficiale definizione di specifiche tecniche e della conseguente introduzione nel ciclo logistico (prototipazione);
- acquisti operati d'urgenza, per i quali si debba celermente pervenire alla disponibilità di materiali per garantire la continuità del supporto logistico;
- approvvigionamento di beni e materiali di natura commerciale, dotati di caratteristiche standardizzate, comunemente reperibili sul mercato o già ammessi alla libera vendita.

L'attività di esecuzione contrattuale è compito primario degli organismi dell'Amministrazione della Difesa deputati al controllo della qualità delle lavorazioni, sia per prevenire eventuali difetti e/o non conformità alle specifiche tecniche, sia per consentire alla ditta contraente di predisporre, tempestivamente, idonee azioni correttive, in modo da non pregiudicare, in maniera irreversibile, la qualità finale dei materiali richiesti.

Tale attività di controllo è legittimata dal già citato Codice dei Contratti (Parte VI – dell'Esecuzione e Allegato II.14), nonché, essenzialmente, dall'art. 102 del precitato D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e si realizza sia attraverso attività di verifica presso gli stabilimenti dell'impresa contraente (e le eventuali ausiliarie) sia mediante lo svolgimento di accertamenti analitici sugli *items* oggetto di fornitura, eseguibili presso laboratori esterni ed interni agli Uffici Tecnici Territoriali di Firenze e Napoli. Sotto il profilo metodologico, l'esecuzione contrattuale si concretizza nelle seguenti attività:

- effettuazione, durante le lavorazioni, dei campionamenti di materie prime, semilavorati, accessori e manufatti finiti ed effettuazione su di essi delle previste analisi di laboratorio;
- esecuzione delle prove di laboratorio, nonché valutazione dei riscontri analitici degli accertamenti eseguiti;
- segnalazione sollecita delle difformità e inadempienze rilevate, in modo da consentire l'immediata adozione di correttivi da parte delle imprese aggiudicatarie della fornitura;
- comunicazione dell'applicazione delle previste penalità e, nei casi di grave inadempienza, avvio del procedimento di risoluzione del contratto;
- verifica del rispetto dei tempi di consegna;
- verifica dell'approntamento della partita per la verifica di conformità;
- predisposizione per la commissione di verifica di conformità di elementi di valutazione certi, oggettivi e motivati in maniera circostanziata riferiti all'andamento complessivo delle lavorazioni e delle qualità del prodotto finale.

Per assicurare la regolare esecuzione contrattuale, il Responsabile Unico di progetto (d'ora in avanti RUP) si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto (d'ora in avanti DEC), nominato con apposito O.d.G. del Direttore Generale. Di norma il DEC è il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale, fornito di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto, al quale viene affidato lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione.

Il DEC risponde al RUP del corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a lui affidate con riferimento specifico al singolo contratto, mentre è sottoposto al controllo e coordinamento del Capo dell'Ufficio Generale Coordinamento Tecnico (d'ora in avanti UGCT) per tutte le attività istituzionali e di funzionamento.

Capitolo I: ORGANIZZAZIONE E COMPITI

1. COMPITI E RESPONSABILITA'

Gli organi dell'A.D. competenti, ciascuno per le proprie attribuzioni e funzioni, per l'attività di esecuzione contrattuale di cui al precedente para, 2 (art. 114 del "Codice dei Contratti", art. 31 dell'Allegato II.14 e art. 94 D.P.R. 236/2012), sono:

- **il Responsabile unico del progetto (RUP)**

Nominato dal Direttore Generale. Coincide, di norma, con il Capo dell'Ufficio competente per materia della stazione appaltante;

- **il Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC)**

Viene nominato dal Direttore Generale e coincide, di norma, con il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale (c.d. Ente esecutore) al quale viene affidata l'esecuzione del contratto (art. 31 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti);

- **l'Ufficiale perito delegato**

E' un Ufficiale in possesso di adeguata preparazione professionale (in merceologia e chimica applicata), di norma in servizio presso l'Ufficio Tecnico Territoriale esecutore del contratto, il quale opera su delega del DEC in qualità di direttore operativo.

2. IL RUP

Nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale e sovrintende alle attività di controllo dell'esecuzione contrattuale in coordinamento con il DEC. In particolare:

- impartisce le istruzioni al DEC, con disposizioni di servizio, finalizzate a garantire la regolarità delle attività di vigilanza sulle lavorazioni;
- controlla lo stato di avanzamento delle lavorazioni sulla base delle evidenze e delle informazioni fornite dal DEC, al fine del rispetto dei tempi e della qualità delle prestazioni attese. In particolare, monitora sul rispetto delle modalità di

- esecuzione delle lavorazioni alle prescrizioni contenute nel contratto e nelle specifiche tecniche;
- autorizza nel corso delle lavorazioni le eventuali modifiche contrattuali e/o tecniche che gli vengono rappresentate, con motivata proposta, dal DEC, di cui si avvale anche per l'accertamento delle condizioni giustificative circa eventuali varianti/modifiche proposte direttamente dalla ditta;
 - in relazione alle contestazioni insorte tra la stazione appaltante e la ditta circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, convoca le parti e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
 - ove lo ritenga necessario, in coordinazione con l'UGCT, può effettuare, direttamente o per il tramite di Ufficiali periti effettivi presso la stazione appaltante, dei **sopralluoghi tecnici straordinari** presso gli stabilimenti produttivi dell'operatore economico, in qualsiasi fase dell'esecuzione contrattuale.
 - vaglia eventuali richieste di proroga/dilazione dei termini contrattuali presentate dalla ditta contraente, previo esame delle considerazioni/valutazioni fornite dal DEC circa la sussistenza o meno delle condizioni che giustificano la richiesta;
 - propone la risoluzione contrattuale, con le modalità e nei limiti previsti, ogni qual volta se ne realizzino i presupposti.

3. IL DEC

Nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e delle disposizioni emanate dall'UGCT, coordina, dirige e controlla l'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne il regolare svolgimento nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. E' responsabile, pertanto, dell'attività di direzione, controllo e contabilità relativamente ai contratti assegnati. Le attività di controllo sono indirizzate a valutare i seguenti aspetti fondamentali:

- **qualità della fornitura** ovvero l'aderenza e la conformità a tutti gli *standard* qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta in caso di offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- **rispetto dei tempi e delle modalità di consegna** dei materiali oggetto della fornitura (decorsi infruttuosamente i termini contrattuali, predispone ed inoltra alla Ditta apposito "atto", con cui oltre ad intimare l'approntamento dell'intera fornitura entro il termine perentorio di 15 giorni, comunica formalmente l'applicazione della prima penale per ritardato approntamento);
- **controllo, in caso di avvalimento/subappalto**, che le relative lavorazioni siano eseguite direttamente ed effettivamente dalle risorse umane e strumentali della società ausiliaria/subappaltatrice, così come stipulato nell'atto negoziale;
- **rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro** di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023.

Tali attività, espletate nel corso dell'intera durata dell'esecuzione contrattuale, devono garantire parametri oggettivi di misurabilità della qualità, che dovranno essere illustrati in modo analitico, dettagliato ed inequivocabile nei verbali di sopralluogo e nella relazione di esecuzione contrattuale. In particolare, al fine di ottemperare alle attività di controllo sopra citate, il DEC:

- acquisisce prontamente i Campioni Ufficiali di riferimento, appena ricevuta la copia del contratto e la contestuale nomina, per consentire l'eventuale visione/cessione temporanea su richiesta della ditta contraente, al fine di evitare possibili ritardi nella realizzazione dei campioni di produzione ed il conseguente slittamento dei termini contrattuali. Ove i citati campioni siano nella disponibilità dell'altro Ufficio Tecnico Territoriale, il DEC provvede a richiedere alla DAGeD la cessione temporanea degli stessi dall'UTT detentore e, contestualmente, l'autorizzazione al prestito temporaneo previa cauzione da versare poi a quest'ultimo. L'operatore economico, fatte salve eventuali esigenze della stazione appaltante, deve assicurare la presenza dei citati campioni durante le fasi

- di lavorazione, all'atto dell'approntamento e nel corso della verifica di conformità. A tal riguardo la ditta, qualora abbia provveduto alla riconsegna degli stessi per esigenze dell'A.D., dovrà farne nuovamente richiesta con le medesime modalità senza prestare ulteriore cauzione, in quanto lo svincolo del deposito cauzionale verrà effettuato solo al termine delle operazioni di verifica di conformità (previa restituzione dei campioni). Qualora tale attività sia effettuata su due esercizi finanziari la procedura sopra descritta dovrà essere ripetuta.
- presenta periodicamente (a cadenza mensile) al RUP ed all' UGCT un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione dei contratti assegnatigli, approfondendo andamento della produzione, sopralluoghi effettuati, stato di avanzamento del quadro analitico, eventuali diffide ed altri elementi ritenuti utili (**Fac-simile in allegato 1**);
 - trasmette/rappresenta al RUP le richieste di chiarimenti/proposte di varianti pervenute dalla ditta circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, fornendo, contestualmente, una circostanziata relazione tecnica in merito alle osservazioni/considerazioni formulate dalla ditta;
 - propone, conseguentemente, le eventuali modifiche e adeguamenti dei requisiti contrattuali ritenuti necessari, indicandone i motivi ed i presupposti in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023;
 - impartisce all'impresa affidataria le disposizioni e le istruzioni necessarie per il regolare andamento dell'esecuzione contrattuale, tramite comunicazioni formali inviate a mezzo PEC, che devono essere sempre notificate al RUP;
 - appone il proprio visto sui verbali di sopralluogo effettuati dagli Ufficiali periti delegati (**Fac-simile in allegato 2**), previa valutazione della loro completezza e regolarità e li invia al RUP entro i 5 giorni successivi. In caso di eventuali dubbi o incertezze circa l'effettivo stato della produzione, derivanti dalla incompletezza o lacunosità dei citati verbali o dalla carenza della necessaria documentazione

- giustificativa, dispone l'immediata ripetizione del sopralluogo, impartendo all'Ufficiale perito delegato le necessarie istruzioni e disposizioni;
- nell'ambito delle proprie funzioni prende anch'egli parte, ove ritenuto opportuno, ai citati sopralluoghi;
 - estende al RUP, per conoscenza, ogni comunicazione riguardante i vari aspetti dell'esecuzione contrattuale;
 - prende immediata visione delle campionature prelevate durante i controlli di lavorazione, facendosi illustrare dall'Ufficiale perito delegato, assistito dal Capo Servizio Tecnico, gli esiti delle verifiche organolettiche e dei controlli a vista effettuati;
 - segnala tempestivamente alla ditta, al RUP e, per conoscenza, all'UGCT eventuali ritardi, difformità o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali (mediante formali diffide), anche al fine dell'applicazione da parte della stazione appaltante delle penalità previste nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento;
 - in caso di eventuali richieste di dilazione dei termini contrattuali formulate dall'impresa affidataria, pone in atto tutte le predisposizioni/misure volte ad accertare la veridicità/congruità degli elementi giustificativi adottati dalla ditta a supporto della richiesta;
 - al fine di procedere con i pagamenti provvede al controllo degli importi dovuti attraverso la tenuta della contabilità del contratto, predisponendo con accuratezza e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento della prestazione effettuata e la registrazione dei fatti incidenti sull'importo finale da corrispondere alla ditta;
 - entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte dell'impresa affidataria, di approntamento della partita per la verifica di conformità, dispone l'effettuazione del necessario sopralluogo atto alla relativa verifica presso gli stabilimenti/depositi indicati dalla ditta. Entro 5 giorni dalla predetta attività invia

- al RUP e alla ditta apposita certificazione (corredata del relativo verbale di approntamento) attestante che la partita è pronta per la verifica di conformità;
- redige, al termine dell'esecuzione contrattuale, una relazione finale (**fac-simile in allegato 3**) - da trasmettere al RUP, all'UGCT ed all'organo incaricato dalla stazione appaltante per la successiva fase di verifica di conformità - volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di stipula dell'atto negoziale. La relazione non deve essere una mera elencazione di documenti e dati, ma prevedere analisi ed approfondimenti merceologici esplicativi;
 - trasmette alla ditta "l'ordine di spedizione";
 - rilascia alla ditta il certificato di pagamento all'esito positivo della verifica di conformità e lo invia, unitamente al "prospetto di liquidazione", all' Ufficio competente presso la stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento.

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad agire con necessaria diligenza e buona fede (art. 1375 codice civile).

4. L'UFFICIALE PERITO DELEGATO

Figura chiave dell'esecuzione contrattuale. E' un Ufficiale in possesso di adeguata preparazione professionale (perito in merceologia e chimica applicata), di norma, in servizio presso l'UTT esecutore del contratto, che opera come direttore operativo su delega del DEC, il quale ne dirige e coordina l'attività di vigilanza sulle lavorazioni.

Capitolo II: CAMPIONI DI PRODUZIONE

1. CAMPIONI DI PRODUZIONE

Qualora la stazione appaltante lo ritenga opportuno (come nel caso di manufatti di nuova introduzione/prima acquisizione e/o Operatori economici risultati aggiudicatari per la prima volta e/o contratti impattanti su più annualità) può essere prevista nel contratto, prima dell'inizio delle lavorazioni, la realizzazione di campioni "preliminari" di produzione sulla base dei quali la Ditta aggiudicataria dovrà impostare l'attività produttiva e il DEC dovrà eseguire l'attività di vigilanza. In tal caso, entro 30 giorni a decorrere dalla data della comunicazione circa l'eseguibilità del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà far pervenire all'Ente incaricato dell'esecuzione, una campionatura, numericamente e quantitativamente definita secondo le specifiche indicazioni contenute nel contratto, dei manufatti finiti oggetto del contratto e delle materie prime ed accessori utilizzati per la loro realizzazione. La citata campionatura dovrà essere corredata da referti analitici relativi alle materie prime ed agli accessori utilizzati, eseguiti da laboratori in regime di accreditamento ACCREDIA (ovvero analogo ente di accreditamento estero, qualora gli accertamenti non siano eseguibili in Italia), attestanti la piena rispondenza ai requisiti chimico-fisici e prestazionali prescritti dalle specifiche tecniche e la piena conformità ai criteri ambientali minimi (CAM), nonché il pieno rispetto del regolamento REACH in riferimento all'adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, come prescritto dalle S.T. di riferimento.

2. VALUTAZIONE DEI PROTOTIPI

Per la valutazione della suddetta campionatura, il Direttore dell'UTT esecutore nominerà, con apposito Ordine del Giorno, una Commissione interna, composta da almeno tre membri: il Direttore stesso, il Capo Servizio Tecnico e l'Ufficiale perito

delegato. L'atto di nomina potrà comprendere anche un rappresentante della F.A. interessata all'acquisto, eventualmente individuato e segnalato da quest'ultima. L'organo collegiale provvederà con prontezza a svolgere il proprio mandato, formulando un giudizio di conformità/non conformità dei manufatti e dei referti analitici delle materie prime/accessori ricevuti in riferimento alle specifiche tecniche ed al campione ufficiale. Il DEC dovrà partecipare alla ditta la data in cui intenderà convocare la Commissione, allo scopo di garantire la massima trasparenza, partecipazione e l'eventuale contraddittorio in merito.

Ove ritenuto indispensabile, al fine di dirimere eventuali difficoltà di giudizio circa la piena conformità dei campioni di produzione, presentati dalla Ditta, la Commissione potrà disporre l'effettuazione di prove analitiche presso il laboratorio interno dell'Ente esecutore.

Qualora il giudizio della Commissione sia positivo, il DEC formalizzerà l'esito di tale valutazione alla ditta mediante rilascio di specifico "nulla osta alla produzione" (**fac-simile in allegato 4**), atto dal quale decorreranno formalmente i termini iniziali per l'approntamento della fornitura. Allorquando la commessa sia composta anche da ulteriori articoli, per i quali la stazione appaltante non ha ritenuto opportuno prevedere la realizzazione del relativo "campione di produzione", i predetti termini, al fine di garantire la consegna unitaria della partita, decorreranno anche per tali manufatti.

3. RIVEDIBILITA' DELLA CAMPIONATURA

In caso di **non conformità** della campionatura, invece, il Presidente della Commissione intimerà la ripresentazione della stessa entro il termine "perentorio" supplementare di 15 giorni.

Tale ulteriore termine dovrà essere concesso ogni volta che la Commissione di valutazione accerti la presenza di difformità anche di lieve entità, allo scopo di garantire la necessaria accuratezza delle lavorazioni sin dalla iniziale e fondamentale impostazione del ciclo di produzione da parte della ditta. Analogo termine

supplementare dovrà essere concesso alla ditta anche qualora la stessa, allo scadere del trentesimo giorno, non abbia ancora approntato, in tutto o in parte, la prevista campionatura.

Qualora anche la seconda campionatura preliminare risultasse non conforme, il “nulla osta alla produzione” potrà essere rilasciato solo ed esclusivamente in presenza di difformità ritenute lievi, non rilevanti e sicuramente eliminabili, con la raccomandazione esplicita di provvedere alle opportune azioni correttive nel corso delle prime fasi dell’esecuzione contrattuale, la cui efficacia sarà tempestivamente oggetto di accurato, specifico e documentato riscontro.

Nel caso in cui, invece, le difettosità riscontrate nella prima e seconda campionatura risultino particolarmente gravi e non sussistano fondate evidenze circa la capacità tecnica dell’operatore economico di porvi adeguato rimedio nel corso della successiva produzione in serie, il DEC trasmetterà al RUP una circostanziata relazione che dovrà riportare gli elementi di valutazione per l’avvio o meno del procedimento di risoluzione del contratto e per l’adozione degli eventuali successivi adempimenti giusto quanto previsto dall’art. 122 del D.lgs. 36/2023. Tale procedimento verrà avviato anche qualora la ditta, per qualsiasi ragione, non appronti la prescritta campionatura (compresi gli eventuali referti analitici richiesti) entro i termini complessivamente previsti (30 giorni “ordinari” ed ulteriori 15 giorni “supplementari”).

4. ESITO FINALE DI CONFORMITA’

I manufatti giudicati conformi dovranno essere opportunamente identificati mediante appositi cartellini, controfirmati sia dai membri della commissione (compreso il referente della F.A. eventualmente intervenuto), sia dal rappresentante della ditta e fissati ai campioni mediante sigilli identificativi.

Il DEC dovrà fornire, sin dall’inizio della fase contrattuale la propria assistenza alla ditta aggiudicataria in ordine alla soluzione di eventuali dubbi o quesiti di natura tecnica, con le modalità che saranno concordate direttamente, sia ai fini della corretta

realizzazione della suddetta campionatura preliminare, sia per definire con immediatezza eventuali problematiche connesse con la successiva produzione in serie.

La ditta aggiudicataria potrà dare inizio alle lavorazioni per l'intera fornitura del lotto solo dopo aver ricevuto dal DEC il "nulla osta alla produzione" per tutte le voci merceologiche previste dal contratto. In particolare, il DEC trasmetterà alla ditta solamente il "nulla osta alla produzione", mentre al RUP ed all'UGCT alleggerà anche copia del verbale di valutazione della Commissione giudicatrice, curandone la diretta conservazione agli atti per i tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

I termini previsti dal contratto per l'approntamento della fornitura alla verifica di conformità decorreranno dal giorno successivo a quello dell'avvenuta notifica alla ditta (a mezzo PEC) del succitato "nulla osta alla produzione".

Il giudizio di conformità rispetto alle Specifiche Tecniche ed al campione ufficiale, è riferito esclusivamente alla campionatura preliminare, al solo fine della concessione del predetto "nulla osta", e non impegna in alcun modo l'Amministrazione all'accettazione dell'intera fornitura, che sarà comunque sottoposta all'attività di vigilanza delle lavorazioni da parte delle figure incaricate ed alle successive attività di verifica di conformità da parte della commissione che verrà successivamente nominata tramite istruttoria dell'UGCT e apposita determina del Direttore Generale.

L'Ente esecutore custodirà la campionatura delle materie prime e due dei tre campioni di manufatti finiti per almeno 12 mesi, decorrenti dalla comunicazione alla ditta esecutrice dell'esito del collaudo, salvo eventuali impugnazioni. Il terzo campione verrà invece restituito all'operatore economico.

I suddetti campioni dovranno essere custoditi a cura dell'Ente esecutore in conformità alle normative di gestione patrimoniale, amministrativo-contabile ai sensi del D.M. 12 ottobre 2012, secondo le modalità ed i tempi normalmente previsti

per la custodia degli atti amministrativi, e potranno essere distrutti/restituiti alla Ditta o reimpiegati per le esigenze dell'UTT esecutore solo una volta decorsi tali termini.

Capitolo III: CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI

1. PREMESSA

Il DEC ha il compito di esercitare il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti ed in conformità agli obblighi negoziali assunti dall'operatore economico all'atto della sottoscrizione dei documenti contrattuali, attraverso una tempestiva e rigorosa attività di vigilanza sulle lavorazioni, estesa all'intera durata del ciclo produttivo e atta a prevenire eventuali irregolarità e/o situazioni di anomalie del processo produttivo aziendale, nonché a porre in essere ogni azione idonea a ricondurre l'attività produttiva nell'alveo delle prescrizioni contrattuali. Tale attività di vigilanza, come già detto, si concretizza nell'effettuazione di sopralluoghi e controlli analitici tempestivi.

Quanto sopra, sia al fine di garantire la realizzazione di una fornitura conforme ai requisiti tecnici richiesti, ma soprattutto per contenere i tempi di espletamento delle operazioni finali di verifica di conformità.

A tal proposito, è necessario acquisire, durante tutto il corso delle lavorazioni e, da ultimo, all'atto dell'approntamento, tutti gli elementi relativi all'andamento dell'esecuzione contrattuale e indicativi del livello qualitativo della produzione approntata, in modo da semplificare e rendere più funzionale/efficace l'attività dell'organo di verifica.

Ad eccezione dell'ipotesi in cui sia prevista la realizzazione del "campione di produzione" di cui al sub cap. II, a cui si rinvia per la relativa disciplina, il DEC darà avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni ed istruzioni rappresentate dal RUP.

L'efficacia del contratto è subordinata alla registrazione del decreto di approvazione presso gli organi di controllo.

L'attività di vigilanza si concretizza nello svolgimento di diverse fasi salienti che scandiscono l'operato del DEC, meglio dettagliate nei prossimi paragrafi.

2. PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE LAVORAZIONI

La pianificazione dell'attività di vigilanza sulle lavorazioni deve tenere conto, quali presupposti, dei seguenti momenti fondamentali dell'esecuzione contrattuale:

- designazione del DEC;
- avvio (eventuale) dell'esecuzione anticipata del contratto (disposta dal RUP);
- inizio dei termini dell'esecuzione contrattuale;
- comunicazione di avvio delle lavorazioni da parte della ditta (verificata e certificata dalla verbalizzazione redatta in sede di primo sopralluogo tecnico dall'Ufficiale perito delegato, regolarmente vistata dal DEC);
- comunicazione da parte della ditta di approntamento della fornitura per la verifica di conformità.

La pianificazione delle attività di vigilanza si concretizza attraverso le seguenti attività operative:

a) Designazione dell'Ufficiale periti/o delegati/o;

Il Direttore dell'Ente esecutore affiderà ad uno o più Ufficiali periti in merceologia, in qualità di direttori operativi, l'incarico di sorveglianza sulle lavorazioni e predisporrà, insieme agli stessi, un programma di massima relativamente all'effettuazione dei sopralluoghi tecnici presso gli stabilimenti della ditta esecutrice.

Tale affidamento sarà deciso in relazione ad alcuni elementi oggettivi di seguito riportati:

- il carico di lavoro, derivante dal numero dei contratti assegnati;
- l'articolazione dei singoli contratti, con particolare riferimento alla quantità delle voci merceologiche da fornire;
- la consistenza organica degli Ufficiali periti in merceologia;

- l'esperienza dell'Ufficiale perito nell'attività di esecuzione contrattuale;
- la disponibilità di risorse finanziarie.

La designazione deve essere fondata sull'indispensabile riconoscimento della competenza/etica professionale del personale incaricato, costituendo, tale attività, condizione essenziale per il conseguimento degli interessi dell'Amministrazione della Difesa.

A tal fine, il Direttore:

- affiderà, come precedentemente specificato, l'incarico della vigilanza ad Ufficiali periti in merceologia e chimica applicata;
- disporrà un congruo numero di affiancamenti degli Ufficiali di nuova assegnazione, tesi a completarne l'iter formativo a più ampio spettro, considerando sia le diverse tipologie di manufatti sia le diverse fasi essenziali di lavorazione;
- verificherà che tra gli Ufficiali periti ci sia, costantemente, l'indispensabile scambio di informazioni ed esperienze.

In casi particolari, ove lo impongano motivi di indisponibilità di personale od anche opportunità/urgenza, il Direttore potrà avocare a sé la responsabilità della vigilanza, delegando successivamente ad uno o più Ufficiali periti la prosecuzione delle attività di controllo.

La designazione degli Ufficiali dovrà essere attuata predisponendo la nomina (contenente la designazione) in apposito O.d.G., nonché con ordine scritto diretto agli interessati, da riportare in ordine cronologico, in un apposito "registro" interno a fogli numerati e parafati.

Il Direttore farà in modo che, compatibilmente con la disponibilità di personale, sia assicurata una adeguata rotazione degli Ufficiali incaricati della vigilanza, con riferimento a:

- oggetto della fornitura;
- ditta affidataria della commessa.

All'attività di vigilanza delle lavorazioni può prendere parte anche personale qualificato (Ufficiali periti) in forza presso la stessa Direzione Generale o presso i Comandi/Reparti Commissariato delle FF.AA. interessate, qualora il DEC o il RUP ravvedano l'opportunità e/o necessità di approfondire particolari problematiche tecniche, oppure personale appartenente all'area operativa, appositamente designato dalla Forza Armata committente per lo svolgimento di funzioni di supporto nel corso di tutte le verifiche/controlli riguardanti l'esecuzione contrattuale.

Infatti, la F.A. committente, qualora interessata, potrà comunicare a mezzo PEC, direttamente all'Ente esecutore del contratto e, per conoscenza, alla stazione appaltante, il nominativo/i, con relativi punti di contatto, degli Ufficiali designati, i quali potranno prendere parte oltre che alle commissioni di valutazione dei campioni, anche ai sopralluoghi presso gli stabilimenti di produzione e ad ogni altra attività di verifica e controllo in sede o fuori sede, con oneri di missione a carico degli Enti di appartenenza. Nel corso dell'esecuzione contrattuale sarà cura del DEC comunicare tempestivamente agli interessati le date e le sedi in cui avranno luogo le suindicate attività.

b) Programmazione dei tempi e delle modalità di esecuzione

La pianificazione preliminare rappresenta un momento essenziale nell'ambito del processo di controllo della qualità. Gli Ufficiali periti delegati, di concerto con il DEC, devono predisporla non appena ricevuta la designazione.

L'obiettivo principale in tale fase è quello di prevenire eventuali difetti/non conformità del processo di produzione e, qualora riscontrati, adottare immediatamente le necessarie azioni correttive.

E' indispensabile, pertanto, garantire la massima tempestività di tutte le operazioni di vigilanza e controllo, in modo da poter individuare e risolvere con immediatezza qualsiasi situazione di:

- non rispondenza "tecnica" riferita alle lavorazioni, materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
- mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali.

La pianificazione delle tempistiche per l'effettuazione delle attività di vigilanza sulle lavorazioni è connessa a vari fattori, quali:

- durata totale presunta del ciclo complessivo delle lavorazioni;
- “complessità” e “criticità” operativa dei manufatti in fornitura;
- concomitanza di più lavorazioni, relative a voci inserite nel medesimo contratto, presso gli stessi stabilimenti dell'operatore economico;
- precedenti esperienze della ditta fornitrice nel medesimo settore merceologico.

In ogni caso, ferma restando la totale autonomia di programmazione e decisione del DEC, è necessario che sia effettuato almeno un sopralluogo tecnico presso gli stabilimenti produttivi della ditta, per ciascuna delle seguenti fasi/attività:

- nella prima settimana di effettivo inizio di ciascuna delle lavorazioni essenziali;
- durante le fasi intermedie di ciascuna delle lavorazioni essenziali, sempreché siano disponibili i primi esemplari di semilavorati e manufatti finiti;
- entro cinque giorni dalla comunicazione di approntamento alla verifica di conformità, per verificare lo stato, la consistenza della partita e il rispetto di tutte le condizioni contrattualmente previste per il suo corretto approntamento.

Nei limiti delle risorse umane/finanziarie disponibili, la numerosità e la tempistica dei sopralluoghi dovranno essere tali da accertare:

- il costante mantenimento degli standard organizzativi e qualitativi contrattualmente previsti, attraverso il rigoroso rispetto dei piani di qualità all'uopo predisposti ed approvati;
- l'omogeneità della fornitura, realizzata attraverso l'intera durata della produzione;
- l'efficacia dei provvedimenti eventualmente adottati a seguito di specifici rilievi e diffide formulati nel corso delle attività di vigilanza e controllo.

In caso di lavorazioni articolate in più fasi (a titolo di esempio, per il settore tessile: tessitura, laminazione, taglio e confezione ecc.; per il settore calzaturiero: taglio, giunteria, montaggio ecc.) i sopraccitati controlli andranno effettuati, per ogni singola fase, rispettando le modalità già indicate.

c) Campioni Ufficiali. Procedure e disponibilità.

Il Direttore dell'UTT, appena ricevuta la copia del contratto e la contestuale nomina quale DEC, dovrà prontamente acquisire i relativi "campioni ufficiali", che dovranno essere resi disponibili per la visione/cessione temporanea su richiesta della ditta, al fine di evitare possibili ritardi nella realizzazione dei campioni di produzione (qualora previsto) o del regolare andamento della commessa ed il conseguente slittamento dei termini contrattuali.

L'operatore economico, fatte salve eventuali esigenze della stazione appaltante, deve assicurare la presenza dei citati campioni durante le fasi di lavorazione, all'atto dell'approntamento e nel corso della verifica di conformità. A tal riguardo la ditta, qualora abbia provveduto alla riconsegna degli stessi per esigenze dell'A.D., dovrà farne nuovamente richiesta con le medesime modalità senza prestare ulteriore cauzione, in quanto lo svincolo del deposito cauzionale verrà effettuato solo al termine delle operazioni di verifica di conformità (previa restituzione dei campioni).

Qualora i campioni ufficiali dovessero apparire ormai vetusti, e quindi non più utilizzabili per il previsto raffronto organolettico, il DEC dovrà segnalare tale esigenza al competente Ufficio della Direzione Generale, per la sostituzione/costituzione di nuovi campioni.

In tale evenienza, il DEC potrà in essere, con immediatezza, ogni azione/accorgimento al fine di selezionare i manufatti da proporre quali campioni ufficiali. Detta "prototipia" dovrà essere inviata all'Ufficio competente per la valutazione ed eventuale approvazione, con apposizione del cartellino identificato a firma del Direttore Generale.

3. ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE LAVORAZIONI

L'attività di vigilanza sulle lavorazioni deve accertare tutti gli aspetti dell'organizzazione produttiva adottata dalla ditta, con particolare riguardo ai seguenti momenti ritenuti essenziali:

a. Rispondenza delle procedure al “piano di qualità”

L’operatore economico, prima dell’avvio delle lavorazioni, è obbligato a predisporre ed inviare all’UTT competente il “piano di qualità” sul quale si baserà l’intera esecuzione contrattuale dei materiali in fornitura.

La verifica delle procedure di produzione descritte nel succitato documento deve essere espletata attraverso un’attenta valutazione, da parte del DEC e degli Ufficiali periti delegati, in merito all’organizzazione, al personale, alle attrezzature ed ai macchinari presenti nello stabilimento.

Le verifiche devono essere improntate ad accertare, in particolare:

- la presenza e le qualifiche del personale responsabile dell’attuazione del “piano di qualità” oltreché l’effettiva e corretta implementazione delle procedure in esso previste;
- la corrispondenza tra la data di effettivo inizio delle lavorazioni e quella segnalata dalla ditta, dandone evidenza nel verbale di sopralluogo mediante riscontri oggettivi;
- il censimento delle unità lavorative effettivamente dedicate alla produzione oggetto della fornitura e dei macchinari impiegati per la produzione d’interesse;
- la produzione media giornaliera già effettuata ed il piano di produzione programmato fino alla conclusione delle lavorazioni (verificando la coerenza tra la produzione media giornaliera effettiva e le risorse umane/tecniche destinate alla commessa ai fini del rispetto delle scadenze contrattuali);
- la piena tracciabilità delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti durante le varie fasi delle lavorazioni e nel corso delle movimentazioni tra i diversi stabilimenti, con possibilità di risalire agevolmente ai lotti di produzione in cui sono stati inseriti;
- l’esclusività e l’isolamento di ogni fase della produzione in esame rispetto ad eventuali produzioni similari concorrenti, per impedire ogni possibile commistione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;

In questa fase, fra l’altro, dovranno essere utilmente considerati:

- i diagrammi/flussi di lavorazione della ditta indicanti il piano di controllo di qualità/ispezione della produzione;
- l'elenco delle attrezzature/macchinari con le relative schede tecniche, verificando per ciascuna di esse la periodicità delle manutenzioni effettuate;
- le bolle (o documenti equivalenti) di consegna ed introduzione di materie prime e semilavorati ed i relativi ordini di acquisto/fatture, e i documenti di trasporto tra i diversi stabilimenti incaricati delle varie lavorazioni.

La documentazione relativa alle procedure gestionali adottate dall'azienda nell'ambito del proprio piano di qualità dovrà evidenziare chiaramente le modalità operative da seguire nel caso in cui dovessero insorgere problemi di qualità (ad esempio: non conformità, difetti di lavorazione, ecc.) in specifici settori produttivi dello stabilimento ed in quelli dei suoi eventuali sub-fornitori (autorizzati dall'Amministrazione) e le conseguenti azioni correttive intraprese o da intraprendere.

Dovranno, infine, essere visibili i moduli aziendali impiegati per dare evidenza obiettiva delle prove e delle verifiche eseguite dalla ditta nel corso del processo produttivo e della conformità del prodotto finito ai requisiti contrattuali.

In particolare, deve essere verificata l'idoneità e la frequenza dei campionamenti dei materiali in produzione, adottati all'interno dei reparti della ditta per i controlli di qualità in relazione alle norme di collaudo previste in contratto (livello di collaudo e livello di qualità accettabile).

I riscontri documentali dei risultati ottenuti debbono essere in linea con le norme di collaudo citate.

La mancata puntuale attuazione dei controlli previsti dal "piano di qualità" - che deve essere immediatamente segnalata dal DEC al RUP per i successivi adempimenti di competenza - può influire negativamente sugli esiti della verifica di conformità dei materiali basata sul campionamento indicizzato, peraltro disciplinata dalla Direttiva sulle procedure di verifica di conformità dei materiali di commissariato.

Pertanto, nel caso di riscontro di inosservanza del suddetto “piano di qualità”, la “contestazione” deve essere sempre formalizzata con diffida scritta, che intimi l’adozione di tutte le azioni atte a ricondurre la produzione nell’alveo di quanto previsto.

b. Conformità tecnica della produzione

La conformità tecnica della produzione ai requisiti previsti nelle specifiche tecniche poste a base della fornitura, va verificata, in via preliminare, attraverso l’accertamento:

- della conoscenza, da parte dei responsabili della produzione, delle specifiche tecniche allegate al contratto;
- dell’avvenuta acquisizione del campione ufficiale;
- dell’avvenuto recepimento delle eventuali indicazioni formulate in sede di rilascio del “nulla osta” relativo al campione di produzione;
- della piena conformità dei materiali forniti ai criteri ambientali minimi (CAM), come prescritto dal contratto e dalle S.T. di riferimento.

Successivamente, l’Ufficiale perito delegato deve procedere alla verifica degli aspetti organolettici e, nell’ordine, ai seguenti accertamenti:

- materie prime: composizione chimico-fisica;
- semilavorati/accessori: requisiti chimico-fisici e prestazionali;
- manufatti finiti: requisiti prestazionali, rilievi dimensionali/organolettici e ripetizione (ove possibile) di alcuni accertamenti analitici più significativi (a titolo di esempio: riconoscimento materia prima, requisiti prestazionali più importanti, ecc.).

Le verifiche devono essere tese ad accertare la piena rispondenza della produzione ai requisiti chimico-fisici, prestazionali ed organolettici previsti dalle specifiche tecniche. Ciò richiede, durante i sopralluoghi, una conduzione scrupolosa delle attività di prelevamento dei campioni, che dovranno risultare massimamente rappresentativi della partita e di numero/consistenza tale da poter consentire la

successiva esecuzione di tutte le prove chimico analitiche, organolettiche e prestazionali necessarie.

c. Campionatura dei manufatti

La campionatura di cui sopra deve essere prelevata direttamente dalle linee di produzione e, qualora ritenuto opportuno dall' Ufficiale perito incaricato o dal DEC, può essere, al rientro presso l' UTT, oggetto di ulteriore ed immediata valutazione organolettica (foggia, colore, pattern cromatico, rilievi dimensionali, uniformità, omogeneità, rifinitura, accuratezza delle cuciture, ecc.) condivisa con gli altri Ufficiali periti, il Capo Servizio Tecnico ed il DEC stesso. Ciò al fine di individuare eventuali difetti/difformità non riscontrati durante il controllo di lavorazione e per consentire l'emissione tempestiva di eventuali diffide.

Tale campionatura deve poi essere sottoposta a tutte le prove di laboratorio contemplate dalle relative specifiche tecniche ed al confronto diretto con il campione ufficiale /di produzione (che - ove non già presente presso lo stabilimento della Ditta - dovrà essere portato al seguito dall'Ufficiale perito delegato ogniqualvolta ciò sia necessario/ possibile).

Il prelevamento dei materiali, da effettuarsi (in contraddittorio con la ditta) in maniera "rappresentativa" ed in misura tale da permettere lo svolgimento delle prescritte prove di analisi, va eseguita sempre in "triplice esemplare", da destinare come segue:

- n.1 campionatura per gli accertamenti analitici;
- n.1 campionatura a disposizione dell'organo di verifica - per gli eventuali ulteriori accertamenti analitici/organolettici che si rendessero necessari (da conservare, salvo eventuali impugnazioni, per almeno 12 mesi decorrenti dalla comunicazione alla ditta esecutrice dell'esito della verifica di conformità);
- n.1 campionatura ("controcampione") da consegnare alla ditta (qualora essa non vi rinunci espressamente). Questa dovrà essere identica per qualità, quantità e modalità di formazione, alle due precedenti.

Ovviamente, ove la ditta rinunci al “controcampione” (rinuncia che deve risultare in maniera chiara dal verbale di visita tecnica), le campionature da effettuare si ridurranno a due.

Le campionature dovranno essere gestite in conformità del D.M. 12 ottobre 2012 Istruzioni Tecnico Applicative al “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento Militare” (DPR 90/2010 e s.m.i.).

Al prelevamento dei campioni dovrà presenziare anche il rappresentante dell’operatore economico, il quale controfirmerà i cartellini di identificazione.

Sui predetti cartellini di identificazione dovranno essere riportati i seguenti elementi essenziali:

- numero del contratto;
- ragione sociale della ditta;
- oggetto della fornitura;
- data del prelevamento;
- località del prelevamento;
- identificativo del lotto/pezza/telaio/macchinario o qualsiasi altro riferimento indicativo dell’origine e/o del lotto da cui è stato tratto il prelevamento;
- firma dell’Ufficiale perito delegato e del responsabile incaricato dalla ditta.

I materiali campionati devono essere opportunamente raccolti ed imballati in maniera tale da assicurare l’integrità e la sicura riconoscibilità della confezione (uso di piombo e pinza, ovvero altri sistemi di sigillatura). Laddove le dimensioni delle campionature lo permettano, il perito potrà recapitarle personalmente presso l’UTT. In caso contrario dovranno essere spedite a cura e spese della ditta.

Le modalità operative adottate per il campionamento devono essere dettagliatamente illustrate nei verbali di sopralluogo.

d. Obblighi di codificazione NATO

Ai sensi di quanto previsto dall’attuale quadro normativo di riferimento, la ditta aggiudicataria dovrà ottemperare in maniera puntuale e tempestiva agli obblighi connessi alle varie fasi previste dalla “Clausola Standard di Codificazione”.

In particolare, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale, la ditta è obbligata a:

- registrarsi presso l'apposito elenco dei costruttori nazionali e ricevere pertanto un codice costruttore (NCAGE code);
- compilare le liste degli articoli da identificare/codificare (Spare Part List Codification - SPLC) nei tempi e secondo le modalità di cui alla sopra citata clausola.

Il DEC dovrà controllare l'adempimento tempestivo da parte della ditta degli obblighi di codificazione NATO. Nello specifico, egli sarà tenuto a:

- acquisire agli atti copia delle sopra citate SPLC da allegare al verbale di sopralluogo tecnico (primo sopralluogo tecnico);
- procedere (nel corso dei successivi sopralluoghi) ad una verifica "a campione" circa la corrispondenza dei NUC approvati dall'OCC (Organo Centrale di Codificazione);
- formalizzare l'esito delle summenzionate verifiche nel verbale di visita tecnica (vedasi facsimile);
- allegare copia delle liste definitive di codificazione approvate degli articoli in approvvigionamento alla relazione di esecuzione contrattuale, al fine di consentire i necessari controlli anche da parte della commissione di verifica di conformità.

e. Obbligo di "tracciabilità dei flussi finanziari"

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG).

Il mancato adempimento dell'impresa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.

In particolare, l'impresa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al contratto di fornitura, comunicando gli estremi identificativi dei conti correnti adoperati (entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica) comprensivi delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica successivamente intervenuta, relativa ai dati trasmessi.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.

L'Ufficiale perito delegato dovrà, pertanto, richiedere durante il sopralluogo copia di tutti i documenti che dimostrino l'avvenuto assolvimento dei citati obblighi o, in alternativa, apposita dichiarazione che attesti la mancanza dei presupposti da cui detti obblighi discendono (ipotesi che si concretizza, di fatto, laddove non risulta attivato – o non ancora attivato, al momento della verifica – alcun flusso finanziario verso i subappaltatori /subcontraenti). Lo svolgimento di detta attività dovrà risultare nel verbale di visita tecnica.

4. SEGNALAZIONE DI DIFETTI E DIFFORMITÀ

Il principale obiettivo della vigilanza sulle lavorazioni, che questa Direttiva persegue, è garantire la correttezza e la conformità dell'esecuzione contrattuale. Quest'attività mira ad individuare, per tempo, eventuali difetti/difformità, provvedendo a farli eliminare/correggere dalla ditta prima che l'intera fornitura sia inevitabilmente compromessa.

Pertanto, le manchevolezze riscontrate, già nel corso del sopralluogo, debbono immediatamente essere comunicate alla ditta dall'Ufficiale perito delegato, facendone menzione nel verbale di visita tecnica.

Il DEC ha altresì l'obbligo, qualora dalle prove analitiche successivamente espletate sui materiali prelevati nel corso del sopralluogo si rilevino delle non conformità e/o difetti di lavorazione, di segnalare immediatamente alla ditta, tramite PEC (ovvero anche a mezzo fax in presenza di O.E. stranieri), le difformità riscontrate.

In questo caso, il DEC deve inviare, per iscritto, formale diffida (**fac-simile in allegato 5**) alla ditta dal presentare alla verifica di conformità manufatti non in possesso dei requisiti tecnici prescritti, informando la stessa che la persistenza delle difformità riscontrate, ove non venga curata la loro eliminazione, verrà evidenziata nella relazione finale sull'esecuzione contrattuale, come prova evidente della realizzazione di fornitura con requisiti tecnici e prestazionali di qualità inferiore a quelli prefigurati dal contratto.

Anche nel caso di accertamento di difformità concernenti la situazione dell'organizzazione produttiva non idonea a garantire il rispetto dei requisiti e adempimenti previsti dal "piano di qualità", la "contestazione" deve sempre essere formalizzata con diffida scritta, che intimi l'adozione di tutte le azioni utili a ricondurre la produzione nell'alveo del "piano di qualità".

A fronte della diffida, la ditta, entro 5 giorni dal ricevimento della stessa, potrà produrre le proprie controdeduzioni corredate di evidenze documentali, che dovranno essere valutate nel merito dal DEC al fine di confermare o meno la diffida; le risultanze delle valutazioni saranno notificate alla ditta ed al RUP a mezzo PEC. Qualora eventuali difetti/difformità dovessero emergere al termine del processo produttivo, il DEC dovrà comunque notificare alla ditta e, per conoscenza al RUP, l'accertato inadempimento rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Tutte le comunicazioni/diffide inviate alla Ditta devono essere trasmesse al RUP per le valutazioni di competenza, unitamente al verbale di visita tecnica.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 121 del D.Lgs 36/2023, nel caso in cui vengano accertati gravi casi di non conformità ritenuti insanabili nel prosieguo delle lavorazioni e dovuti a circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, **il DEC potrà disporre l'urgente**

sospensione delle lavorazioni, per il tempo strettamente necessario, compilando, se possibile con l'intervento della ditta, un “*verbale di sospensione*”, recante l'espressa indicazione delle ragioni.

Il suddetto verbale dovrà essere inoltrato al RUP entro 3 (tre) giorni dalla data della sua redazione.

5. VERBALIZZAZIONE DELLA VISITA TECNICA

Tutte le operazioni effettuate in occasione dei sopralluoghi debbono essere constatate con un apposito verbale, redatto seduta stante dall'Ufficiale perito delegato e controfirmato dal rappresentante della ditta contraente.

In caso di mancata concordanza con le conclusioni espresse dall'Ufficiale perito, il rappresentante della ditta potrà, nella medesima sede, redigere e sottoscrivere le proprie formali controdeduzioni, che dovranno essere allegate al verbale e ne costituiranno parte integrante.

In tal caso, l'Ufficiale che effettua il sopralluogo dovrà citare nel proprio verbale l'avvenuta acquisizione agli atti di tali controdeduzioni.

Non sono ammesse asserzioni/contestazioni della ditta riferite informalmente dall'Ufficiale perito ovvero dallo stesso letteralmente riportate nel proprio verbale.

Qualora al sopralluogo tecnico abbia preso parte anche personale dipendente da altri Comandi di Forza Armata, lo stesso personale dovrà essere indicato all'interno del verbale, citando anche gli estremi della comunicazione con cui è stato designato per l'attività di vigilanza. Egli dovrà sottoscrivere, congiuntamente all'Ufficiale perito delegato, il verbale di sopralluogo.

Tale verbale dovrà essere acquisito agli atti e vistato dal DEC, che prima di trasmetterlo per competenza al RUP e per conoscenza all'UGCT dovrà verificarne, oltre alla completezza, anche la perfetta rispondenza alle indicazioni della presente Direttiva.

Al DEC compete la tempestiva individuazione delle conseguenti attività da intraprendere in relazione alle risultanze del verbale (invio di ulteriori sopralluoghi,

effettuazione di nuovi controlli, formalizzazione di diffide, istruzioni tecniche alla ditta, ecc.).

Il verbale dovrà essere redatto secondo il seguente schema:

PREMESSA:

- ragione sociale della ditta;
- oggetto della fornitura;
- numero di repertorio e data del contratto;
- estremi dell'ordine di missione ricevuto dal Direttore dell'ente esecutore;
- estremi (numero protocollo e data) dei precedenti sopralluoghi tecnici svolti;
- data del controllo;
- località del controllo;
- documentazione visionata preventivamente;
- valutazione in merito alla regolarità della documentazione attinente alla fornitura (bolle di consegna di materie prime, note relative a movimentazione di materiali, corrispondenza di particolare interesse intercorsa con fornitori, ecc.).

ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE:

- unità lavorative presenti in stabilimento;
- turni di lavoro effettuati;
- altre lavorazioni (militari e non) eventualmente in corso;
- possesso della licenza del Ministero dell'Interno (ove prevista);
- valutazione sull'idoneità dell'organizzazione e del parco macchine a garantire una produzione conforme al richiesto.

ASSETTO ORGANIZZATIVO RIFERITO ALLA PRODUZIONE DI INTERESSE:

- data di effettivo inizio della lavorazione;
- unità lavorative addette alla produzione di interesse;
- tipo, quantità e data di introduzione delle materie prime e dei semilavorati;

- manufatti finiti già prodotti;
- manufatti in corso di lavorazione;
- standard produttivo giornaliero medio;
- conformità del ciclo di lavorazione a quanto indicato contrattualmente e al “piano qualità” approvato dal DEC;
- valutazione sull’idoneità organizzativa in relazione alla possibilità di rispettare i termini contrattuali;
- documentazione attestante l’adempimento degli obblighi di codificazione;
- documentazione relativa all’obbligo previsto dalla L. 13.8.2010, n. 136, con particolare riferimento agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (obbligo di “tracciabilità dei flussi finanziari”).

RISPONDENZA TECNICA DELLA PRODUZIONE:

- presenza in stabilimento delle specifiche tecniche e del campione ufficiale/di produzione (eventuali);
- controlli “a vista” effettuati;
- confronto tra prodotto finito e campione ufficiale /di produzione;
- riscontri dimensionali essenziali (da riassumere, se ritenuto opportuno, in uno specchio allegato);
- rispetto della ripartizione in taglie;
- controllo qualità in aderenza a quanto previsto dal “piano qualità”;
- valutazione di eventuali difetti riscontrabili organoletticamente;
- eventuali contestazioni.

ALTRI ELEMENTI:

- composizione analitica della campionatura;
- rinuncia (eventuale) della ditta ad acquisire il “controcampione”;
- nominativo dell’incaricato della ditta presente al controllo;
- durata del sopralluogo;

- ogni circostanza che l'Ufficiale perito delegato ritenga opportuno evidenziare.

Nella redazione del verbale, si dovrà:

- evitare il più possibile l'uso di termini imprecisi e generici (come ad esempio: appare verosimile, presumibilmente, frequentemente, leggermente, saltuariamente, sporadicamente, ecc.);
- non riferire per conto della ditta “*la ditta dichiara che.....*”, acquisendo, invece, apposite dichiarazioni sottoscritte dal rappresentante della ditta;
- indicare, in termini percentuali, l'estensione/incidenza degli eventuali difetti rispetto all'intera partita;
- richiamare la possibile rilevanza di tali difetti sull'idoneità estetica e/o funzionale dei manufatti, ricorrendo **esclusivamente** ai seguenti parametri di valutazione: **lievissimo, lieve, medio, sensibile, rilevante**;
- evitare allocuzioni quali ad esempio: “*i difetti seppur presenti non inficiano la funzionalità e l'estetica dei manufatti*”;
- formulare eventuali proposte in merito a provvedimenti/soluzioni tecniche da adottare per il corretto andamento dell'esecuzione contrattuale;
- evitare, ove possibile, la formulazione di “riserve“ circa le valutazioni effettuabili “a vista” ovvero riguardanti aspetti organolettici, organizzativi, tecnici o documentali.

Qualora l'Ufficiale perito delegato ritenga, in relazione a particolari situazioni contingenti, di non poter esprimere le proprie valutazioni in forma compiuta ed esaustiva, ma si riservi di effettuare ulteriori valutazioni sulla documentazione presentata, su aspetti tecnico-organizzativi, ovvero sulla piena rispondenza dei requisiti organolettici della campionatura acquisita, tale riserva – **espressamente indicata e motivata nel verbale** - dovrà essere sciolta dal DEC **entro 5 (cinque) giorni** dalla data del controllo di lavorazione (per le verifiche di natura organolettica entro 5 giorni dalla ricezione dei campioni, qualora spediti). Le relative determinazioni

adottate dovranno essere tempestivamente notificate alla ditta ed al RUP, ad immediato scioglimento della riserva formulata sul verbale.

Al verbale dovranno essere allegati tutti i documenti citati nello stesso, oltre a tutto ciò che l'Ufficiale delegato riterrà utile acquisire agli atti (documentazione relativa all'obbligo previsto dalla L. 13.8.2010, n. 136, specchio riassuntivo contenente i riscontri dimensionali essenziali effettuati durante il sopralluogo, copia di bolle di consegna / documenti di trasporto, liste degli articoli da identificare/codificare SPLC, eventuali autodichiarazioni della ditta, ecc.).

6. ANALISI DI LABORATORIO

La verifica dei requisiti chimico-fisici, prestazionali ed organolettici deve essere effettuata su un'adeguata campionatura, quanto più rappresentativa possibile della fornitura oggetto del contratto, anche attraverso prove di laboratorio.

In considerazione dell'importanza e della delicatezza delle predette attività - in stretta correlazione con la necessità di garantire la qualità finale dei materiali in approvvigionamento - i relativi riscontri analitici devono necessariamente essere definiti ed ultimati con la massima celerità.

Allo scopo di massimizzare l'efficienza e la produttività dei laboratori interni degli UTT di Firenze e Napoli, idonei ad eseguire sia prove accreditate ai sensi della norma ISO 17025/2018 sia accertamenti strumentali non accreditati, è prioritario condurre il maggior numero possibile di analisi di laboratorio presso le strutture interne. Il ricorso a laboratori esterni dotati di accreditamento ACCREDIA dovrà avvenire solo in via residuale ed a seguito delle previste procedure amministrative di ricerca del contraente.

Giunta la campionatura presso l'UTT esecutore, il perito delegato, coadiuvato dal personale del laboratorio interno, dovrà verificarne l'idoneità e l'integrità e, salva l'eventuale valutazione organolettica, procedere alla codifica dei materiali da introdurre presso il laboratorio, nonché predisporre l'elencazione delle prove strumentali da effettuare.

In caso di accertamenti da eseguire presso organismi esterni, il perito delegato dovrà aver cura di avviare la pratica amministrativa presso il Servizio Amministrazione dell'Ente e procedere alla consegna dei manufatti da sottoporre ad analisi, completi dell'elencazione delle prove da eseguire.

In tale contesto, qualora ritenuto opportuno, l'UTT potrà richiedere, previa autorizzazione dell'UGCT, l'esecuzione delle prove accreditate presso l'altro Ufficio Tecnico.

In ogni caso, gli accertamenti da eseguire all'interno del laboratorio dell'Ente esecutore, dovranno essere avviati entro 3 giorni dal ricevimento della campionatura, adottando tutte le soluzioni organizzative possibili per contrarre i tempi tecnici necessari all'effettuazione dei test, salvaguardando al tempo stesso massima certezza, accuratezza ed anonimato dei risultati.

Ciascun accertamento strumentale eseguito all'interno del laboratorio merceologico degli UTT dovrà essere attestato da apposito "rapporto di prova", sottoscritto dal Responsabile del laboratorio.

Per quanto riguarda, invece, gli accertamenti analitici commissionati a laboratori esterni, i campioni dovranno essere inviati a questi ultimi, entro 5 giorni dal ricevimento degli stessi.

Anche in questo caso, dovranno essere concordate le azioni ritenute idonee a garantire la massima celerità nell'esecuzione delle prove ed alla successiva comunicazione degli esiti.

Capitolo IV: **CONCLUSIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE**

1. APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le operazioni conclusive dell'esecuzione contrattuale iniziano dal momento in cui la ditta comunica, a mezzo PEC sia al RUP che al DEC, che la partita è approntata per la successiva verifica di conformità (cd. approntamento alla verifica di conformità), attività prevista ai sensi dell'art. 113 e succ. del Codice e dell'art. 108 e succ. del D.P.R. 236/2012.

L'Ufficiale perito delegato deve, **entro 5 giorni dalla data di previsto approntamento**, effettuare un sopralluogo presso gli stabilimenti/magazzini indicati dalla ditta nella sopra citata comunicazione, allo scopo di verificare:

- l'esatta quantità approntata;
- l'idoneità dei locali dove la merce è depositata;
- la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i materiali e la relativa accessibilità - specialmente in relazione all'esigenza di prelevare i manufatti (o gli imballaggi) numerati estratti a sorte per la formazione del campione.

In questa sede l'impresa appaltatrice dovrà dimostrare la piena conformità dei materiali forniti ai criteri ambientali minimi (CAM), come prescritto dal contratto e dalle S.T. di riferimento.

Durante il sopralluogo per la verifica dell'approntamento, l'Ufficiale perito delegato effettuerà un controllo organolettico della partita "a campione" (suddiviso per quote di produzione, tipologia e taglia/misura dei materiali in fornitura), avendo cura di verbalizzare le modalità del controllo effettuato ed i criteri utilizzati per il campionamento.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla verifica della omogeneità della partita dal punto di vista organolettico, in particolare qualora la fornitura risulti divisa in quote di produzione tra diversi operatori economici facenti parte di un R.T.I..

La partita dovrà, altresì, essere isolata in appositi spazi, sigillata e disposta in modo da rendere possibili le successive operazioni di verifica di conformità da parte della commissione incaricata, consentendo alla stessa un agevole prelevamento dei materiali da qualsiasi punto della partita.

2. CONTROLLO CENTESIMALE (EVENTUALE)

Tenuto conto dell'andamento generale dell'esecuzione contrattuale (quadro analitico complessivo, esiti delle verifiche dimensionali/organolettiche effettuate, gravità dei rilievi formulati in sede di sopralluogo, entità e numerosità delle diffide formulate, insufficienza delle controdeduzioni espresse dalla ditta fornitrice), ed in relazione a circostanze, evidenziate in fase di esecuzione, ritenute indice di non conformità della partita, il RUP può disporre, in sede di accertamento dell'approntamento per la verifica di conformità, il “controllo centesimale” della stessa.

Tale operazione non va confusa con il “livello di collaudo centesimale” che, quando contrattualmente previsto, impone all'organo di verifica di conformità di effettuare, in proprio, il controllo sensoriale di tutti i materiali della fornitura prima di poter emettere il proprio giudizio finale.

Per lo svolgimento del “controllo centesimale”, Il DEC incarica un'apposita squadra di personale specializzato, diretta dall'Ufficiale perito delegato, che deve essere assistita e coadiuvata da personale messo appositamente a disposizione dall'operatore economico.

I capi riscontrati come difettosi devono essere estratti dalla partita e restituiti alla ditta.

La partita non potrà essere dichiarata “pronta per la verifica di conformità” se i capi difettati eccedono la tolleranza del ventesimo contrattuale.

Va inoltre sottolineato che, anche in caso di “controllo centesimale” a cura dell'Ente esecutore, l'organo di verifica procederà, comunque, ai propri controlli secondo il “livello di collaudo” ed il “livello di qualità accettabile” contrattualmente previsti.

3. VERBALE DI APPRONTAMENTO

L'approntamento alla verifica di conformità viene formalizzato attraverso la compilazione di un apposito verbale di visita tecnica, redatto alla stregua di quanto emesso in occasione dei precedenti sopralluoghi eseguiti presso la ditta contraente (o imprese ausiliarie) durante la vigilanza sulle lavorazioni. Tale atto va trasmesso, per le successive ed eventuali azioni di competenza, al RUP ed all'UGCT entro 5 giorni dall'approvazione del DEC.

In base agli esiti del sopralluogo riportati nel verbale, il DEC comunicherà al RUP e all'UGCT che la partita è pronta per la verifica di conformità, ovvero intima alla ditta di correggere le irregolarità riscontrate, notificandole, di conseguenza, l'applicazione della prevista penalità per irregolare approntamento.

4. RELAZIONE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

In ordine al rilascio del previsto “nulla osta alla verifica di conformità”, il DEC dovrà inviare al RUP ed all'UGCT, entro 15 giorni dalla data di approntamento della fornitura, la relazione finale sull'attività di esecuzione contrattuale completa della “perizia” e di tutti gli allegati fondamentali. Tale documento va inoltrato anche al Presidente della Commissione di verifica di conformità contestualmente nominata.

Il citato documento sarà preceduto dalla redazione della già menzionata “perizia”, la quale avrà forma di schema riepilogativo, nella quale dovranno essere riportati, per ciascun manufatto sottoposto ad accertamenti analitici, i seguenti elementi:

- descrizione della prova eseguita, con l'indicazione della normativa UNI di riferimento;
- valori prescritti desunti dalla relativa Specifica Tecnica;
- valori riscontrati dagli accertamenti di laboratorio, specificando se trattasi di prove accreditate o meno e precisando se tali risultati sono stati ottenuti da verifiche eseguite da strutture esterne accreditate;
- indicazione esplicita di “conformità” o “non conformità” dei riscontri accertati a fronte di quelli prescritti, evidenziando in grassetto i valori difformi;

- esprimere un giudizio sulle non conformità riscontrate, tramite l'utilizzo esclusivamente dei seguenti parametri di valutazione: lievissimo, lieve, medio, sensibile, rilevante;
- il n. di rapporto di prova redatto e sottoscritto dal Responsabile del Laboratorio (o altro ufficiale) o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva della ditta contraente o suo fornitore (da allegare alla documentazione probatoria);
- il prospetto dovrà concludersi, altresì, con un parere sintetico sulla fornitura ed una valutazione finale dell'attività di vigilanza condotta.

Il documento dovrà essere redatto dall'Ufficiale perito delegato e sottoscritto dal Capo Servizio Tecnico.

La relazione di esecuzione contrattuale costituisce il documento conclusivo e riassuntivo dell'attività posta in essere dal DEC e fornisce alla Commissione di verifica un fondamentale strumento per la valutazione dei requisiti tecnico-prestazionali dei materiali in esame, apportando elementi di accertamento decisivi e determinanti a sostegno della determina di accettazione/rifiuto della partita che l'organo collegiale dovrà assumere.

Il documento è il risultato di un lavoro condiviso tra le figure del perito delegato, responsabile della stesura della "perizia", il Capo Servizio Tecnico, che appone il visto sulla stessa ed il DEC che firma la relazione di esecuzione contrattuale.

La relazione deve altresì limitarsi ad attestare la conformità ovvero la non conformità della fornitura rispetto ai campioni ufficiali ed alle prescrizioni contenute nelle S.T., sia dal punto di vista analitico che organolettico.

Deve concludersi, pertanto, con una rappresentazione complessiva dell'esecuzione della fornitura da parte del DEC, il quale, nel caso in cui siano stati riscontrati difetti, è tenuto ad indicarne l'entità ricorrendo esclusivamente ai seguenti parametri di valutazione: **lievissimo, lieve, medio, sensibile, rilevante.**

Alla stregua dei giudizi espressi in sede di redazione della perizia nei casi di non conformità, anche la relazione non deve contenere alcuna indicazione relativa alla idoneità/accettabilità della partita sul piano estetico e funzionale (con espressioni del

tipo “*i difetti rilevati non inficiano né l'estetica né la funzionalità dei manufatti*”), in quanto tali valutazioni dovranno essere rimesse alla esclusiva competenza della commissione di verifica di conformità. Tuttavia, va riportata un'analisi merceologica delle difformità rilevate.

La relazione deve riferire, cronologicamente - dalla data di inizio dell'esecuzione contrattuale a quella della certificazione dell'approntamento per la verifica di conformità - l'attività di vigilanza espletata dall'Ufficiale delegato, i sopralluoghi effettuati, le comunicazioni intercorse con la ditta, le prove di laboratorio ed organolettiche espletate con i relativi risultati analitici, ponendo in evidenza se siano o meno conformi ai requisiti tecnici prescritti dalle specifiche tecniche a base della fornitura.

La relazione deve contenere i dati essenziali di seguito elencati:

- ragione sociale della ditta;
- oggetto della fornitura;
- numero e data del contratto;
- estremi dell'atto (o degli atti) di nomina dell'Ufficiale (o degli Ufficiali) delegati;
- pianificazione dell'attività dell'Ufficiale o degli Ufficiali delegati;
- date dei sopralluoghi effettuati;
- esiti analitici delle prove eseguite;
- comunicazioni intercorse con la ditta;
- analisi merceologica dei riscontri di laboratorio ed organolettici ai requisiti tecnico-prestazionali previsti dalle S.T.;
- eventuali controdeduzioni da parte della ditta;
- giudizio di conformità rispetto al campione ufficiale/di riferimento/di produzione.
- dimostrazione della piena conformità dei materiali forniti ai criteri ambientali minimi (CAM), come prescritto, nel dettaglio, dalle S.T. di riferimento.

Alla relazione devono, necessariamente, essere allegati:

- copia del contratto;
- i verbali di visita tecnica;
- le contestazioni scritte/diffide inoltrate alla ditta ed i relativi successivi accertamenti;
- controdeduzioni da parte della ditta e risultanze di eventuali riscontri analitici supplementari;
- i rapporti di prova e i referti di laboratorio delle prove analitiche eseguite;
- schema riepilogativo (c.d. perizia), sotto forma di quadro sinottico, delle prove effettuate con indicazione dei valori accertati a fronte di quelli prescritti, evidenziando in grassetto i valori non conformi;
- i documenti comprovanti il rispetto dei requisiti minimi ambientali (CAM);
- gli esiti verbalizzati del “controllo centesimale” in sede di verifica dell’approntamento, ove previsto;
- copia delle liste definitive di codificazione (c.d. SPLC) degli articoli in approvvigionamento, approvate dall’OCC;
- ogni altro documento ritenuto rilevante ai fini della verifica di conformità.

Nel caso di contratti pluriennali, dovrà essere predisposta una relazione di esecuzione contrattuale *ad hoc* per ogni “quota” di consegna prevista dal contratto (ove ci sia evidente/dimostrabile continuità nell’approvvigionamento/impiego delle materie prime può essere valutata dal DEC l’estensione della validità dei certificati analitici già acquisiti).

Nell’ipotesi in cui, alla data dell’approntamento della merce, il quadro analitico prestazionale prescritto nelle specifiche tecniche di riferimento non risulti concluso, il DEC provvederà ad inviare la relazione di esecuzione contrattuale completa al succitato personale non appena in possesso dei referti mancanti, con l’onere di giustificare l’invio differito.

In questo caso il termine stabilito nel contratto per le operazioni di verifica di conformità non decorrerà dalla data di aprrontamento della merce comunicata dalla

ditta esecutrice (e confermato dal sopralluogo di verifica effettuato dall'Ente esecutore), bensì dalla data di ricevimento differito della relazione di esecuzione contrattuale.

Al riguardo, si richiama la scrupolosa osservanza della tempistica prevista relativa alle procedure dirette all'accertamento della conformità dei materiali oggetto del collaudo, così come disciplinate dal relativo contratto e dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231 e s.m.i..

In relazione a quanto precede, si rammenta che il ritardo nelle operazioni di controllo sull'esecuzione contrattuale, erodendo i tempi previsti per la verifica di conformità, può comportare il pagamento di interessi moratori con conseguente responsabilità erariale.

ALLEGATO 1 – RAPPORTO MENSILE SULL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Estremi del contratto (1)		
Operatore Economico/R.T.I. aggiudicatario (2)		
Materiale in Fornitura		
Partecipazione alla Ditta dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione presso organi di controllo		
Nulla osta Campioni di produzione (3)		
Inizio lavorazioni (4)		
Scadenza Termini contrattuali (comprensivi di eventuali proroghe concesse)		
Sopralluoghi tecnici (5)		
Diffide (6)		
Approntamento per la verifica di conformità		
Verifica di conformità (7)		
Determina del D.G. (8)		
Assunzione in carico dei materiali (9)		
Liquidazione (10)		
Note/altri elementi di rilievo		

- (1) indicare data di stipula e numero di repertorio.
- (2) specificare eventuali avvalimenti per le singole fasi di lavorazione.
- (3) (ove previsti) indicare numero e data del verbale di valutazione.
- (4) specificando l'inizio delle singole fasi.
- (5) indicare il numero e la data del verbale di sopralluogo oltre che la fase di lavorazione oggetto di vigilanza.
- (6) Indicare solo le diffide confermate dopo la valutazione delle eventuali controdeduzioni. Riportare anche gli estremi di eventuali perentori per ritardato approntamento.
- (7) indicare n. e data del verbale di collaudo.
- (8) indicare gli estremi della determina di accettazione/rifiuto.
- (9) indicare la data di assunzione in carico per ogni magazzino destinatario.
- (10) indicare gli estremi di trasmissione del prospetto di liquidazione.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

ALLEGATO 2 - SCHEMA "VERBALE DI VISITA TECNICA"

OGGETTO: Vigilanza sulle lavorazioni di _____ eseguita presso lo stabilimento della ditta _____ in data _____, per la fornitura di _____, di cui alle S.T. n. ____ poste a base del contratto n. ____ in data _____ stipulato con la ditta _____.

(1°/2°/3° ... verbale di sopralluogo)

VERBALE DI VISITA TECNICA

1. Io sottoscritto, _____ in esecuzione degli ordini ricevuti (O.d.G. n. ____ in data _____) mi sono recato, in data _____ presso lo stabilimento della ditta _____ sito in _____ Via _____ per eseguire le operazioni di vigilanza alle lavorazioni che la ditta medesima ha in corso, in esecuzione del contratto n. _____ in data _____ .
2. Indicare estremi (n° e data) del verbale di rilascio del "nulla osta" alla produzione (ove previsto);
3. Precedenti sopralluoghi svolti: verbale n. ____ in data ____; verbale n. ____ in data ____;.....
4. La ditta, con foglio n. _____ datato _____ aveva comunicato che l'inizio delle lavorazioni sarebbe avvenuto in data _____ per protrarsi fino al _____ .
5. Ho preventivamente preso visione di:
 - contratto di fornitura e delle S.T. poste a base dello stesso;
 - campione ufficiale/di riferimento;
 - piano di qualità" elaborato dalla ditta ed approvato dall'ente esecutore;
 - documentazione attinente alla fornitura (ad esempio, bolle di consegna di materie prime, note relative a movimentazione di materiali, corrispondenza di particolare interesse intercorsa con fornitori, ecc.). Dall'esame di tale documentazione non è emerso alcun elemento di irregolarità.
6. Al momento del sopralluogo, la situazione era la seguente:
ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE:
 - unità lavorative presenti in stabilimento: n. _____ ;
 - turni di lavoro effettuati a partire dal _____ : n. _____;
 - non erano in corso altre lavorazioni oltre a quella oggetto di controllo;
 - la ditta ha esibito regolare licenza del Ministero dell'Interno, trattandosi di confezione di _____;

- nel complesso, l'organizzazione aziendale e il parco macchine disponibile mi è sembrato idoneo a garantire una produzione conforme al richiesto.

ASSETTO ORGANIZZATIVO RIFERITO ALLA PRODUZIONE DI INTERESSE

- la data di inizio delle lavorazioni di _____ (tessitura/taglio/confezione/_____) è stata quella del _____, coincidente con la sopra citata comunicazione della ditta e coerente con quanto riportato sul "piano di produzione" predisposto ad hoc dalla Ditta (allegato in copia).
- unità lavorative addette alla lavorazione di interesse: n. _____;
- elenco e numero macchinari impiegati per la produzione d'interesse;
- materie prime e semilavorati presenti in stabilimento:
 - _____, forniti dalla ditta _____ e pervenuti in data _____, come si evince da _____;
 - _____ forniti dalla ditta _____ e pervenuti in data _____ come si evince da _____;
 - eventuali ordini di acquisto per materiali necessari al completamento della commessa;
Sia per le materie prime che per i semi-lavorati calcolare ed indicare il quantitativo necessario per il completamento della fornitura (esprimendolo anche in termini percentuali) dando evidenza del metodo di calcolo utilizzato per la quantificazione del fabbisogno.
- manufatti finiti già prodotti: n. _____;
- manufatti in corso di lavorazione: n. _____;
- media giornaliera della produzione dalla data del _____ (inizio lavorazione): n. _____ manufatti;
- tutte le fasi (indicare quali) relative alla confezione/assemblaggio dei manufatti si svolgono all'interno dello stabilimento, così come contrattualmente previsto, oppure (in caso negativo) indicare le fasi non svolte;
- nel complesso, la disponibilità di materie prime e semilavorati, lo standard medio di produzione giornaliera e l'insieme della organizzazione fanno ritenere, anche sulla base del piano di produzione elaborato dalla ditta, che la lavorazione _____ **possa/non possa** concludersi entro il termine contrattualmente fissato al _____;
- La ditta **ottempera/non ottempera** agli obblighi di codifica nei tempi e secondo le modalità previste dalla "Clausola Standard di Codificazione". Da una verifica "a campione" effettuata in sede di sopralluogo è emerso che tutti i NUC dei manufatti oggetto di verifica sono risultati corrispondenti con quanto riportato nelle liste degli articoli da identificare/codificare SPLC (visionate ed eventualmente acquisite in copia);
- la ditta **ottempera/non ottempera** "all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari" - L. 136 del 13.08.2010 (documentazione visionata ed eventualmente acquisita in copia, con particolare

riferimento agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi).

RISPONDENZA TECNICA DELLA PRODUZIONE:

- la ditta possedeva - in copia - le S.T. n. _____, campione ufficiale/di riferimento/di produzione (eventuali) relativi al manufatto in fornitura;
- ho eseguito i seguenti controlli "a vista";
 - uniformità di tinta del: _____;
 - applicazione dei particolari: _____;
 - _____;
- dal confronto tra alcuni manufatti finiti e il campione ufficiale/di riferimento/di produzione è emerso quanto segue:
 - _____;
- la ripartizione in taglie a base della lavorazione _____ è **conforme/non conforme** al richiesto;
- i riscontri sui dati dimensionali essenziali hanno dato risultato **positivo/negativo** e sono evidenziati nello specchio allegato;

- la ditta effettua la pianificazione del controllo qualità secondo quanto previsto nel "piano qualità".

(Oppure)

- la ditta produce in difformità a quanto previsto dal "piano qualità", rilevando quanto segue: _____ (elencare le difformità che dovranno essere contestate al responsabile della ditta);

- nel complesso, l'insieme dei controlli organolettici effettuati hanno evidenziato una lavorazione priva di difetti. Si fa riserva di comunicare eventuali difformità produttive, non emerse nel corso dell'odierno sopralluogo, che dovessero risultare dalle analisi di laboratorio e/o da ulteriori controlli effettuati successivamente in sede.

(Oppure)

- nel complesso, l'insieme dei controlli organolettici effettuati hanno evidenziato la presenza dei seguenti difetti: _____ ritenuti: lievissimi/ lievi / medi / sensibili / rilevanti; che è stata da me contestata al Sig. _____ in qualità di _____ della ditta, diffidando la stessa dal presentare la partita al collaudo con le irregolarità rilevate ed intimando a porre in essere le opportune azioni correttive. Si fa comunque riserva di comunicare eventuali ulteriori difformità produttive, non emerse nel corso

dell'odierno sopralluogo, che dovessero risultare dalle analisi di laboratorio e e/o da ulteriori controlli effettuati successivamente in sede.

- eventuali azioni correttive poste in atto dalla Ditta in relazione alle difformità riscontrate in sede di rilascio del "nulla osta" alla Produzione/ precedenti sopralluoghi/ prove analitiche effettuate .

7. Ho provveduto a campionare, in duplice:

m/n./p. _____

m/n./p. _____

La sopra indicata campionatura è stata confezionata in n. 2 scatoloni/contenitori di _____ opportunamente chiusi e sigillati con spago fermato da apposito cartellino di identificazione (numero del campione, estremi contrattuali e della fornitura, data e luogo del controllo, firma del sottoscritto e dell'incaricato della ditta) e piombo recante la scritta _____.

La citata campionatura sarà da me recapitata

(oppure)

è stata inviata in mia presenza all'U.T.T. di _____ per l'effettuazione delle prove analitiche e dei riscontri previsti dalle S.T..

Una identica campionatura è stata consegnata alla ditta.

(oppure)

la ditta ha espressamente rinunciato a che fosse formato - con le stesse modalità e nelle stesse quantità - un identico controcampione ad essa destinato.

8. Nel corso del sopralluogo, che è durato dalle ore _____ alle ore _____ del _____, sono stato accompagnato dal Sig. _____ rappresentante/incaricato della ditta.

9. ALTRI ELEMENTI

10. PROPOSTE

ALLEGATI

Il presente verbale consta di n. 3 originali (di n. __ pagine ciascuno).

Un verbale (tratto dai n. 3 originali) è rilasciato al Sig. _____ in qualità di _____ della ditta.

Luogo e data _____

PER LA DITTA

(TIMBRO E FIRMA)

L'UFFICIALE DELEGATO

VISTO
IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

ALLEGATO 3 - FAC-SIMILE "RELAZIONE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE"

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
Ufficio Tecnico Territoriale

RELAZIONE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

- 1. Estremi del contratto (n. di repertorio e data) e Specifiche Tecniche di riferimento**
- 2. Oggetto del contratto**
- 3. Ragione sociale della ditta**
- 4. Estremi atto/i di nomina dell'ufficiale/i perito/i delegato/i**
- 5. Controllo preventivo dei campioni di produzione (ove previsto)** (citare estremi del verbale di valutazione e della comunicazione del "nulla osta alla produzione")
- 6. Attività di vigilanza sulle lavorazioni (citare estremi dei verbali di sopralluogo)**
- 7. Comunicazioni intercorse con la ditta** (citare estremi, oggetto e le conseguenti determinazioni adottate)
- 8. Approntamento per la verifica di conformità** (riportare esiti del sopralluogo ed altri particolari di rilievo utili per la commissione di verifica)
- 9. Esito accertamenti analitici** (allegare schema riepilogativo delle prove effettuate firmato dall'Ufficiale perito delegato e vistato dal Capo Ufficio Tecnico - c.d. "perizia")
- 10. Esito accertamenti organolettici** (ricorrere esclusivamente a parametri di valutazione oggettiva evitando tassativamente descrizioni generiche ed imprecise (come ad esempio "leggere", "generalmente", "sostanzialmente" ecc...))
- 11. Analisi merceologica delle difformità rilevate**
- 12. Eventuali non conformità accertate** (riepilogare diffide inoltrate, controdeduzioni da parte della Ditta, determinazioni finali)
- 13. Giudizio finale sulla fornitura** (in presenza di difetti/difformità ricorrere esclusivamente ai seguenti parametri di valutazione: lievissimo, lieve, medio, sensibile, rilevante)

ALLEGATI

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

ALLEGATO 4- SCHEMA "NULLA OSTA ALLA PRODUZIONE"

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI

Ufficio Tecnico Territoriale

OGGETTO: Contratto n. ____ di rep. in data _____ per la fornitura di:.....-
"NULLA OSTA ALLA PRODUZIONE "

A DITTA XY

e, per conoscenza:

COMMISERVIZI – I REP. UFFICIO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO
COMMISERVIZI – U.G.C.T.

^^^^^^

Rife.:

- a. lettera di invio dei campioni di produzione da parte della Ditta;
- b. Direttiva sull'esecuzione contrattuale.

^^^^^^

1. A seguito del giudizio di **conformità/non conformità** espresso dalla Commissione di Valutazione riunitasi presso questo Ufficio Tecnico in data_____, **si/non si rilascia**, a mente degli art. ____ del contratto in oggetto e della Direttiva a riferimento, il "Nulla osta alla produzione" per le lavorazioni di _____.
2. Per quanto precede, sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione di valutazione, si esorta codesta Ditta ad eliminare durante le fasi di lavorazione le seguenti lievi difformità riscontrate: - _____ ;
che configurano, comunque, mancato rispetto delle prescrizioni del capitolato.
(ovvero)
2. Per quanto precede, sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione di valutazione si concedono giorni 15 (quindici), decorrenti dal giorno seguente la ricezione della presente, per la presentazione di una nuova campionatura priva delle seguenti difettosità:
_____;
3. Tanto si rappresenta, in ottemperanza alla Direttiva a riferimento, affinché codesta Ditta possa dare inizio alla produzione, significando che dal giorno successivo al ricevimento della presente decorreranno i ____ giorni previsti dal contratto per l'approntamento della fornitura. Ad ogni buon conto, si precisa che il presente "nulla osta" è riferito esclusivamente alla campionatura presentata e non produce alcun obbligo a carico dell'A.D. in ordine all'accettazione finale della fornitura.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

ALLEGATO 5 - SCHEMA "DIFFIDA"

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI

Ufficio Tecnico Territoriale

OGGETTO: Contratto n. ____ di rep. in data _____ per la fornitura di:.....-
"DIFFIDA"

A DITTA XY

e, per conoscenza:

COMMISERVIZI – UFFICIO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO

COMMISERVIZI – U.G.C.T.

^^^^^^

Rife.:

- a. verbale di sopralluogo n. ____ in data _____;
- b. Referto analitico n. in data... del laboratorio...(allegato)
- c. Direttiva sull'esecuzione contrattuale.

^^^^^^

1. A seguito degli accertamenti analitici/organolettici eseguiti sui **tessuti/materie prime/accessori/manufatti** prelevati nel corso del sopralluogo a riferimento in a., sono emerse le seguenti difformità rispetto ai requisiti/parametri previsti dalle S.T. n. ____ del ____ :

Materiale	Prova	Metodo di Prova	Valore prescritto	Valore accertato

2. Per quanto sopra, si **DIFFIDA** codesta Ditta dall'impiegare il materiale in argomento per la produzione dei manufatti in fornitura, invitando la stessa a fornire, **entro 5 giorni** dalla ricezione della presente, eventuali controdeduzioni documentate. Si informa che ove non vengano attuate le predisposizioni necessarie ad eliminare il/i difetto/i riscontrato/i, lo Scrivente includerà tali non conformità nella relazione finale sull'esecuzione contrattuale, considerandole segno di scadimento qualitativo della partita.
3. Tanto si rappresenta in ottemperanza alle disposizioni contrattuali ed alla Direttiva a riferimento in b., con riserva di comunicare eventuali ulteriori difformità che dovessero emergere dagli accertamenti analitici in corso di svolgimento.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE